



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 32 del 10/05/2022

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO
COMUNALE**

IL COMANDANTE

Premesso che in data 24/12/2020 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e la ditta HERALUCE S.r.l. con sede a Cesena (FC) in via Spinelli 60, il contratto di affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, di cui all'art. 183 del D.Lgs. N. 50/2016, del servizio energia per gli stabili comunali e del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica del Comune di San Michele al Tagliamento, G.I.G. N. 81201564B6, registrato a Udine in data 30/12/2022:

Vista la richiesta formulata dalla ditta HERALUCE S.r.l., pervenuta al prot. n. 11930 del 03/05/2022, con la quale viene richiesta l'emissione di un'ordinanza ^agenerica di regolamentazione della circolazione stradale al fine di poter operare sull'intero territorio comunale, sostituendo tutti gli apparecchi illuminanti stradali operando principalmente con cantieri mobili della durata di mezz'ora circa mediante l'utilizzo di PLE e opportuna segnaletica stradale, con inizio lavori il 09/05/2022 e termine degli stessi indicativamente il 02/04/2024.

Dato atto che il territorio comunale necessita durante l'arco dell'anno di manutenzione di tipo ordinario e straordinario a carico dell'Amministrazione Comunale o ditte che hanno in appalto lavori per il Comune, lavori che possono interessare direttamente o indirettamente alla circolazione stradale (asfaltature, segnaletica, manutenzione verde, pubblica illuminazione, manutenzione strade in genere);

Considerato necessario che tali lavori debbano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e tramite l'istituzione della segnaletica stradale temporanea adeguata al tipo di intervento da eseguire;

Tenuto conto che tali lavori sono ciclici oppure di natura straordinaria o improvvisa e pertanto, per celerità del procedimento valido sino revoca dello stesso, mirato a normare la circolazione stradale in occasione di tali interventi ordinari e straordinari;

Richiamato

- il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art.107 dello stesso T.U.E.L.;

Rilevata, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: *"Funzioni del Comune"*;
- l'articolo 107 cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato: *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
- lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140/1999 e ss.mm.ii;

ORDINA

che su tutto il territorio comunale possano essere eseguiti i lavori in premessa citati da parte della ditta HERALUCE S.r.l., lavori consistenti nella sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti stradali operando principalmente con cantieri mobili della durata di mezz'ora circa mediante l'utilizzo di PLE e opportuna segnaletica stradale, dal 13/05/2022 e termine degli stessi indicativamente il 02/04/2024, e comunque fino al termine dei lavori;

a tale scopo potrà essere:

- sospesa completamente o parzialmente la circolazione stradale sui tratti di strade interessate da detti lavori, con deviazioni operate in loco;
- in caso di necessità potrà essere vietata la sosta sulle aree di cantiere e sulle strade direttamente o indirettamente interessate dai lavori e dalle deviazioni del traffico con rimozione per alcune ore o per il periodo 00:00-24:00, previa installazione dei segnali verticali temporanei con 48 ore di anticipo sulla data indicata dai segnali stessi;
- istituito il senso unico alternato a vista, regolato da movieri, regolato con semaforo;
- mutato il senso di marcia oppure da senso unico a doppio senso sui tratti interessati dai lavori o sulle strade oggetto di deviazione con obbligo di cedere la precedenza nell'immissione sulle altre strade;
- in caso di occupazione del marciapiede dovrà essere precluso il passaggio dei pedoni con indicazione del percorso alternativo in condizioni di sicurezza;
- si prescrive l'obbligo di istituzione del limite di velocità di 30 km/h sull'area di cantiere o sulle zone oggetto di occupazione stradale e sui tratti immediatamente limitrofi;
- la segnaletica stradale e la responsabilità della stessa saranno a cura del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori;
- viene garantito l'accesso ai mezzi di soccorso, il trasporto pubblico e dai frontisti compatibilmente con lo stato del cantiere.

Il cantiere dovrà essere segnalato in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21 del codice della strada, dal regolamento di esecuzione del C.d.S. e dal Decreto interministeriale 04 marzo 2013 *"Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

è fatto obbligo all'impresa esecutrice:

- di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di *"Cantieri temporanei o mobili"*;
- di verificare in modo costante e capillare le condizioni di manutenzione complessiva della via interessata dai lavori da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di

- indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- di pulire l'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantieri;
 - di delimitare le aree di cantiere.

A V V E R T E

il personale di cui all' Art. 12 del C.d.S. è incaricato a far rispettare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza:

- *è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);*
- *a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.*

IL COMANDANTE DELLA P.L.

dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2022 al 26/05/2022.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 11/05/2022 07:32:44

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331